

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

I^a SEZIONE

L.N.P.

COMUNICATO UFFICIALE N. 148/CGF

(2008/2009)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 13 marzo 2009, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Signori:

Dr. Gerardo Mastrandrea – Presidente, Avv. Carlo Porceddu, Dr. Francesco Cerini, Dr. Lucio Molinari, Avv. Del Vecchio Paolo – Componenti; Dr. Raimondo Catania – Rappresentante A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri – Segretario

1) RICORSO DEL TREVISO F.C. 1993 S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI:

- **INIBIZIONE PER MESI 6 AL SIG. SETTEN ETTORE, AMMINISTRATORE UNICO E LEGALE RAPPRESENTANTE DEL TREVISO F.C. 1993 S.R.L., ALL'EPOCA DEI FATTI, PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DEL TREVISO F.C. 1993 S.R.L.;**
- **AMMENDA DI € 20.000,00 ALLA RECLAMANTE, INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE FEDERALE – NOTA N. 11.1106/245PF/07-08/GA DEL 29.12.2008 - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 60/CDN del 12.2.2009)**

La C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dal Treviso F.C. 1993 S.r.l. di Treviso.
Dispone addebitarsi la tassa reclamo

3) RICORSO DELL'U.S. GROSSETO AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 15.000,00 CON DIFFIDA INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA GROSSETO/LIVORNO DEL 22.02.2009 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 203 del 24.2.2009)

La C.G.F. in parziale accoglimento del reclamo come sopra proposto dall'U.S. Grosseto di Grosseto, riduce la sanzione dell'ammenda inflitta ad €10.000,00 permanendo la diffida.
Dispone restituirsi la tassa reclamo.

- 4) **RICORSO DEL VICENZA CALCIO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE E L'AMMENDA DI €2.000,00 INFLITTA AL CALCIATORE SGRIGNA ALESSANDRO SEGUITO GARA VICENZA/CITTADELLA DEL 28.2.2009** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 208 del 3.3.2009)

La C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dal Vicenza Calcio S.p.A. di Vicenza.
Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

- 5) **RICORSO DEL SIG. LUCA ARIATTI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE DI GARA INFLITTAGLI SEGUITO GARA UDINESE / LECCE DEL 01.03.09** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 207 del 3.3.09)

La C.G.F. in parziale accoglimento del reclamo come sopra proposto dal signor Luca Ariatti riduce la sanzione inflitta a 2 giornate effettive di gara ed all'ammenda di €5.000,00.
Dispone restituirsi la tassa reclamo.

ORDINANZA

- 2) **RICORSO DELL'INTERNAZIONALE MILANO AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI €15.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA INTER/MILAN DEL 15.2.2009** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 197 del 17.2.2009)

La C.G.F. valutata la particolare gravità dei fatti rapportati, nonché le conseguenze sopportate da alcuni dei sostenitori coinvolti negli scontri

TRASMETTE

gli atti alla Procura Federale al fine di accertare, per quanto possibile, l'esatta dinamica dell'accaduto, anche per le valutazioni di competenza circa la sussistenza di ulteriori profili di responsabilità.

IL PRESIDENTE
Gerardo Mastrandrea

Publicato in Roma il 13 marzo 2009

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete